



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 4/BIS

OGGETTO: Tutela ambiente e territorio.

Divieto di fumare.

Circolare 17 dicembre 2004 Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori" ⁽¹⁾.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 178 2004 04457/111 del 20/12/04 "Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro municipali" ⁽²⁾.

Integrazione delle circolari del Corpo nn. 22/94, 94/96, 19/02, 79/03 e 11/04 ⁽³⁾.

PREMESSA

Il Ministro della Sanità, con la circolare 17 dicembre 2004 in oggetto, ha fornito le indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori e sulla portata ampiamente innovativa delle disposizioni che regolano tutta la materia sul divieto di fumo.

L'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 2, dell'art. 51 della legge n. 3/03, ha provveduto a dare piena attuazione emanando la Deliberazione n. 200404457/111 del 20/12/04 che regola *il divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro municipali*.

Per opportuna conoscenza e norma di servizio, si riporta, in estratto, la circolare ministeriale e il Regolamento comunale in oggetto che costituiscono, altresì, integrazione delle dotazioni giuridiche di reperto, fornite alle Sezioni, Nuclei, Uffici.

(1) G.U. n. 300 del 23/12/04.

(2) La delibera comunale è reperibile su Intracom alla voce http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_04457.html.

(3) **N. 22/94:** "Fumo passivo negli ambienti di lavoro. Provvedimento del sindaco a tutela della salute e delle condizioni ambientali dei dipendenti non fumatori"; **n. 94/96:** "L. 11/11/75, n. 584. Direttiva P.C.M. 14/12/95. Fumo passivo negli ambienti di lavoro. Adeguamento dei locali del Comando e delle sedi decentrate del Corpo"; **n. 19/02:** "Divieto di fumare in determinati locali. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche e integrazioni"; **n. 79/03:** "Divieto di fumare in determinati locali. Mancata conversione in legge del D.L. 03/03/03, n. 32"; **n. 11/04_D.P.C.M.** 23 dicembre 2003. Attuazione dell'art. 51/2, l. n. 3/03, come modificato dall'art. 7 l. n. 306/03, in materia di "tutela della salute dei non fumatori".

Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute (estratto)

I) Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

a) legge n. 584/75;

Con la legge n. 584/75, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

- corsie d'ospedale;
- aule delle scuole di ogni ordine e grado;
- autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane;
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofiltranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
- compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
- compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;
- locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi *ultra*, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);
- sale chiuse di cinema e teatro;
- sale chiuse da ballo;
- sale-corse;
- sale riunioni di accademie;
- musei;
- biblioteche;
- sale di lettura aperte al pubblico;
- pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/95;

La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/75. Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.

Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli istituti autonomi case popolari;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.

La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

1. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).

La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.

c) circolare n. 4 del 28/03/01 del Ministero della Sanità.

A mezzo della suddetta circolare, il Ministero della Sanità ha fornito ulteriori criteri interpretativi della legge n. 584/75, ribadendo i contenuti della Direttiva del 14/12/95 e riportando un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/75, in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:

- gli ospedali ed altre strutture sanitarie;
- le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
- gli uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale;
- gli uffici postali;
- i distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico;
- gli uffici I.V.A., uffici del registro;
- gli uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
- gli uffici delle società erogatrici di servizi pubblici;
- le banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della P.A..

d) art. 52, comma 20, della legge n. 448/01;

L'art. 52, comma 20, della legge 28.12.2001, n. 448 ha riformulato l'art. 7 della legge n. 584/75, che punisce i trasgressori al divieto di fumare in determinati locali pubblici e coloro che, avendo il compito di curare l'osservanza di tale divieto, non vi provvedono, omettendo di esporre, in luogo visibile, idonei cartelli riproducenti la norma, con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori

e) art. 51 della legge n. 3/03;

Con legge n. 3 del 16/01/03, all'art. 51, il legislatore ha disposto definitivamente il divieto generalizzato di fumare in tutti i locali chiusi, fatta eccezione per quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, demandando ad un apposito provvedimento la definizione delle caratteristiche tecniche per i locali, per gli impianti per la ventilazione ed il ricambio dell'aria, che devono essere obbligatoriamente installati nei locali che possono essere riservati ai fumatori. Tuttavia ha posticipato tale divieto generalizzato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/03;

Il decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.
Sono stati definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare (vds. l'allegato n. 1 alla presente circolare del Corpo).

g) art. 19 del decreto-legge n. 266/04.

Decreto Legge che ha prorogato l'entrata in vigore della legge n.3/03 dal 10/01/05 anziché dal 29/12/04



2) Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti.

Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «*utenti*» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.



3) Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.

Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/03 mantiene immutate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo.

In scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofiltranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3/03, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «**locali chiusi**» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento.

come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.

Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «**riservati ai fumatori**» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/03.



- 4) Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/75, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n.3/03, è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448/01 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente:

«Per i locali **condotti da soggetti privati**, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

L'art. 13, comma 4, della legge n. 689/81 dispone che, *all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, e quindi anche gli appartenenti al Corpo.*

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contestazione della violazione.

Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16/12/04.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7/2 della legge n. 584/75, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.



- 5) L'art. 2 della legge n. 584/75 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto **non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995.**

Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... *curano l'osservanza del divieto* ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificerebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 220 e un massimo di 2200 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448/01. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/03 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/75, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

I Responsabili delle strutture, ovvero i dipendenti o collaboratori o da loro incaricati hanno l'obbligo di apporre i CARTELLI DI DIVIETO DI FUMARE in tutti i locali in cui è previsto tale divieto (tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico, ad es. *esercizi commerciali, esercizi pubblici, artigiani, industrie, tutti i luoghi sedi di lavoro, ecc.*) ai sensi del punto 7, dell'allegato n. 1 al D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Pertanto, alla luce di quanto precisato, si applicheranno, a carico dei soggetti sopra citati, le sanzioni previste dall'art. 7, comma 2, prima parte, l. n. 584/75 in relazione all'art. 51, comma 5, l. n. 3/03 e all'art. 1 della l. n. 311/04.



- 6) Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/03, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.

L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

- *vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto e dell'apposizione della cartellonistica;*
- *accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;*
- *redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi;*
- *notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione).*

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, comma 4, l. n. 689/81.

🚫 **Nei locali privati**, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/03».



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI DI LAVORO MUNICIPALI

DELIBERAZIONE C.C. N. 200404457/11 DEL 20/12/04

☹ ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

☹ ART. 2 Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atri, vani, scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.
2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.

☹ ART. 3 Compiti dei Datori di Lavoro

1. I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
 - "VIETATO FUMARE";
 - indicazione della norma che impone il divieto;
 - sanzioni applicabili;
 - soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).
2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".
3. Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere nominati, con specifico ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi attenersi a quanto indicato nel seguente articolo 7. L'accertamento dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.

4. Al documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 626/1994 dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della Legge n. 3/03.
- ⊗ ART. 4 Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche
1. Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.
 2. I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.
 3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23/12/03.
 4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.
- ⊗ ART. 5 Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro
1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.
 2. Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Datore di Lavoro, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994.
- ⊗ ART. 6 Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso
1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono.
 2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.
 3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico Competente.
 4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale.
- ⊗ ART. 7 Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni
1. Viene istituito l'Ufficio di Coordinamento delle contravvenzioni presso la Direzione Generale, con compiti di coordinamento e controllo dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nell'intero Ente e di comunicazione delle infrazioni rilevate al Prefetto competente ex articolo 9 Legge 584/1975.
 2. Presso l'Ufficio confluiscono, in copia, i verbali delle contestazioni e le comunicazioni di eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei dipendenti inadempienti.
- ⊗ ART. 8 Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/1975 e alla Dir. P.C.M. 14 dicembre 1995 e s.m.i..
 2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanze 23F. In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981 (adetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al modulo di pagamento 23F, al trasgressore. Sarà cura del trasgressore comunicare all'Ufficio di cui all'articolo 7 l'avvenuto pagamento della sanzione.
 3. L'incaricato che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione all'Ufficio di cui all'articolo 7. Tale ufficio, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto per i provvedimenti del caso.
 4. L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni.
 5. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.
- ⊗ ART. 9 Sanzioni [vds. le NOTE OPERATIVE-SANZIONI]
1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'articolo 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
 2. Ai Dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 6 si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Legge 584/1975 e sue successive modificazioni. Tale importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.
 3. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.
 4. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.
 5. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell'articolo 5 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigente all'atto della contestazione.

⊗ ART. 10 Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F23 potrà essere pagato:
 - a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
 - b) presso la propria banca.
2. E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato al servizio di riscossione dell'Ente.

⊗ ART. 11 Regime sanzionatorio

1. Fino alla data di entrata in vigore della norma hanno piena vigenza le sanzioni e le modalità di accertamento di cui agli articoli 7, 8 e 9 della Legge 584/1975 per le fattispecie previste dalla stessa Legge (es. locali della P.A. aperti al pubblico o con divieto specifico) per tutti gli utenti di tali locali.
2. Dalla data di entrata in vigore della norma tale regime sanzionatorio si applicherà anche a tutte le fattispecie previste dall'articolo 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (es. tutti i locali chiusi della P.A.) e a tutti gli utenti dei locali comunali (dipendenti e non).
3. La violazione al divieto impone, in ogni caso, la applicazione da parte del Datore di Lavoro delle comuni sanzioni disciplinari previste nei vigenti contratti collettivi ai dipendenti contravventori.

⊗ ART. 12 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.



NOTE OPERATIVE - SANZIONI

Come sopra più volte menzionato, dal 10 gennaio 2005 il legislatore ha disposto definitivamente il divieto generalizzato di fumare in tutti i locali chiusi ⁽⁴⁾, fatta eccezione per quelli:

- ☞ *privati non aperti ad utenti o al pubblico*
- ☞ *quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.*

Le sanzioni amministrative, per l'inottemperanza al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate, ai sensi dell'art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 [finanziaria 2005 ⁽⁵⁾] del 10 per cento.

NUOVE SANZIONI SUL DIVIETO DI FUMARE

- A) per le violazioni al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00 (*p.m.r. € 55,00 entro 60 giorni*), **Art. 7/1, prima parte, l. n. 584/75, art. 1/189 l. n. 311/04**;
- B) se le violazioni di cui al punto precedente sono commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, si applica la sanzione amministrativa da € 55,00 a € 550,00 (*p.m.r. € 110,00 entro 60 giorni*). **Art. 7/1, seconda parte, l. n. 584/75, art. 1/189 l. n. 311/04**;
- C) per l'inosservanza delle disposizioni da parte di coloro cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, apponendo i relativi cartelli, si applica la sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2200,00 (*p.m.r. € 440,00 entro 60 giorni*). **Art. 7/2, prima parte, l. n. 584/75 - art. 5/1, lett. a), l. n. 584/75, art. 1/189 l. n. 311/04** (*ad. es. il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato*);
- D) per l'inosservanza delle disposizioni circa il funzionamento degli impianti di condizionamento o ventilazione da parte dei conduttori dei locali, si applica la sanzione amministrativa da € 330,00 a € 3300,00 (*p.m.r. € 660,00 entro 60 giorni*). **Art. 7/2, seconda parte, l. n. 584/75 - artt. 5/1, lett. b), 2 e 3 l. n. 584/75, art. 1/189 l. n. 311/04**.

Per la contestazione e la verbalizzazione delle violazioni in commento, dovrà essere utilizzato il modello 176 bis e/o mod. 130 (in triplice copia).

(4) Esempio: dai parrucchieri, nelle attività commerciali, nei pubblici esercizi di somministrazione, nelle officine, ecc..

(5) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge finanziaria 2005] (*GU n. 306 del 31-12-2004- S.O. n.192*).

L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

-  in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale del versamento "*infrazione al divieto di fumo*" [il mod. F23 è reperibile presso l'Agenzia delle Entrate ⁽⁶⁾] che deve essere allegato al verbale di contestazione della violazione;
-  presso la Tesoreria provinciale competente per il territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio.

In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento.

ACCERTAMENTO NEI LOCALI CHIUSI ADIBITI A SEDI DI LAVORO, COME DISPOSTO DALL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N.178.

 Competenze dei Responsabili alla sorveglianza sul divieto di fumare.

I Responsabili preposti sono tenuti a:

-  individuare i locali dove devono essere apposti i cartelli di divieto ed a vigilare sull'osservanza di tale divieto;
-  vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
-  accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
-  in ogni caso per il personale del corpo è evidente che, il compito di vigilanza e accertamento è generalizzato;
-  Inoltare copia dei verbali delle contestazioni e le comunicazioni di eventuali provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei dipendenti inadempienti, ai sensi dell'art. 9/5 del Regolamento, all'Ufficio Sicurezza Lavoro e Tutela Privacy che provvederà a sua volta all'inoltro presso l'Ufficio di Coordinamento delle violazioni istituito presso la Direzione Generale.

Le suddette attività sono delegate, in via principale, nell'attuale assetto organizzativo del Corpo, ai Responsabili, titolari di posizione organizzativa, delle rispettive Sezioni/Nuclei/Uffici.

ACCERTAMENTO NEI LOCALI PRIVATI APERTI AD UTENTI O AL PUBBLICO

Per i locali **condotti da soggetti privati**, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ⁽⁷⁾.

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

1. *esporre cartelli sul divieto di fumare;*
2. *richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;*
3. *segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contestazione della violazione. Nel verbale si dovrà dare atto dell'avvenuto richiamo.*

(6) I mod. F23 sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali e/o Banche, ma non presso le Agenzie delle Entrate. Tali modelli sono comunque reperibili su Internet alla pagina http://www.agenziaentrate.it/guide/indice_a-z/index.htm (vds. l'allegato n. 2 alla presente circolare del Corpo)..

(7) L'art. 13, comma 4, della legge n. 689/81 dispone che, all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, e quindi anche gli appartenenti al Corpo.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7/2 della legge n. 584/75 come sopra rappresentato.

Copia dei verbali delle eventuali contestazioni intrapresi nei confronti dei trasgressori al divieto di fumare, ovvero a carico del Responsabile della struttura [ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato], dovranno essere inoltrati all'Ufficio Organizzazione e controllo.

DISPOSIZIONI FINALI

Si ricorda che nell'ambito della normale attività di vigilanza (controlli di tipo amministrativo/commerciale, ecc.) ***diviene parte integrante di tale attività il controllo dell'osservanza del divieto di fumo.*** In ogni caso tale controllo dovrà essere puntuale nei casi di richiesta d'intervento da parte del titolare di un locale o di chiunque abbia interesse alla tutela giuridica della norma in oggetto.

I Responsabili di Reparto provvederanno a predisporre apposite conferenze di servizio per l'illustrazione di quanto argomentato nella presente (vds. circolare del Corpo n. 23/95 - Sovrapposizione dell'orario di lavoro nei turni A e B. Utilizzazione per conferenze di servizio. Disposizioni).

MC/mc/LM

Addì, 12/01/05

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dr. Gaetano NOE'

ALLEGATO:

- Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi

ALLEGATO n. 1 alla circolare del Corpo n. 4/BIS.

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI
VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI
CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1. *I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:*
 - a) *essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;*
 - b) *essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;*
 - c) *essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;*
 - d) *non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.*
2. *I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.*
3. *I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.*
4. *La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve comunque essere inferiore alla meta' della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.*
5. *L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.*
6. *La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.*
7. ***Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.***
8. *Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».*
9. *I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».*
10. *I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.*
11. *Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

MC/mc

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

Mod. F23

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--	--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
4.						
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno	messe	anno
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
5.						
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno	messe	anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE			7. COD. TERRITORIALE (*)			8. CONTENZIOSO			9. CAUSALE			10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO											
codice subt. codice (*)												Anno Numero											
11. CODICE TRIBUTO			12. DESCRIZIONE (*)			13. IMPORTO			14. COD. DESTINATARIO														

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

ESTREMI DEL VERSAMENTO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
[DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE]

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAR/SPORTELLI
giorno		MESE		ANNO		

FIRMA

FIRMA

☐ Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ /

	cod. ABI	CAB
firma _____		

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

MC/mc